

Assicurazione per la Responsabilità Civile



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UNIPOLSAI RESPONSABILITA' CIVILE DELL'IMPRESA

Data: 01/01/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752,83 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.223,47 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari ad € 2.925,92 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.316,66 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.693,45 milioni e ad € 7.060,99 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Esclusione dei lavori di installazione, posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi	L'assicurazione, non comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione, posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi.
Esclusione garanzie R.C.O./R.C.I	L'assicurazione, non comprende i rischi Responsabilità civile verso dipendenti soggetti e non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.-R.C.I.), Equiparazione ai dipendenti, Rivalsa I.N.P.S., Soci non dipendenti - associati in partecipazione familiari dell'Assicurato (o dei soci) - amministratori - legale rappresentante.
R.C.O. limitata alla rivalsa I.N.A.I.L./I.N.P.S	L'assicurazione, tiene indenne l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare all'I.N.A.I.L. (D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124) ed all'I.N.P.S. (legge 222 del 12/6/1984) a titolo di regresso esercitato dai suddetti Istituti per le prestazioni da loro erogate ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati), come previsto dal Decreto Legislativo n°38 del 23/2/2000, in conseguenza di infortunio (escluse le malattie professionali) sofferto in occasione dell'attività

	<i>per la quale è prestata l'assicurazione, compreso il rischio in itinere.</i>
Certificazione sistema gestione integrato della salute e sicurezza sul lavoro	<i>Riduzione del Premio in presenza di certificazione valutata e rilasciata da un ente indipendente accreditato in conformità ad almeno una delle seguenti disposizioni:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Linee Guida UNI – INAIL; - Standard BS OHSAS 18001 (in materia di sicurezza).
RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO	
Certificazione di qualità	<i>Riduzione del Premio in presenza di certificazioni volontarie rilasciate da un ente accreditato a norma di legge:</i> <ul style="list-style-type: none"> - certificazione del sistema di qualità; - certificazione dei prodotti.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
R.C.T./R.C.O./R.C.I.	
Inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo	<i>La garanzia si estende ai danni causati da inquinamento non graduale dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.</i>
R.C.O. Danno biologico senza franchigia	<i>La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per infortuni subiti dai prestatori di lavoro dipendenti, incluse le ipotesi di maggior danno rispetto alla copertura assicurativa INAIL.</i>
Malattie professionali	<i>L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.</i>
Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione (durata annuale)	<i>L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni, anche derivanti da incendio, avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.</i>
Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione (durata decennale)	<i>L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni, anche derivanti da incendio, avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.</i>
Danni subiti dai veicoli dopo l'ultimazione dei lavori	<i>L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni ai veicoli, anche derivanti da incendio, avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione, riparazione e manutenzione, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.</i>
Riparazione veicoli– Danni ai veicoli in consegna, custodia e/o oggetto dei lavori	<i>La garanzia comprende i danni subiti dai veicoli di terzi che l'Assicurato abbia in consegna, custodia, anche conseguenti a lavori di installazione, riparazione manutenzione, movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte e/o buche, sollevamento e viceversa, verificatisi nell'ambito dell'azienda descritta in polizza.</i>
Danni a cose in consegna, custodia, sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate	<i>L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e/o dei suoi dipendenti, purché tali danni non si verifichino in conseguenza dell'uso o del trasporto di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse. Sono comunque compresi i danni alle cose sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate nell'ambito dell'azienda assicurata e/o di terzi.</i>
Rimozione veicoli– Soccorso stradale	<i>La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati da mezzi utilizzati dall'Assicurato per l'attività di rimozione veicoli - soccorso stradale, a seguito di caduta, sganciamento o collisione.</i>
Errato trattamento dei dati personali	<i>L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di dati personali) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.</i>
Estensione territoriale	<i>L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del Mondo fatta eccezione per quanto derivante da società produttive e/o commerciali domiciliate anche temporaneamente in Usa, Canada, Messico e Portorico.</i>
Aumento del massimale per particolari garanzie (massimale raddoppiato / quadruplicato)	<i>Il massimale previsto in polizza per le sottoindicate garanzie si intende raddoppiato:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori - Danni da incendio - Danni da cedimento o franamento del terreno - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da interruzioni o sospensioni di attività - Danni da furto.

RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO	
Raddoppio del massimale	<i>La Società risponde per somme superiori a due volte il massimale per:</i> - <i>più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione;</i> - <i>i sinistri in serie.</i>
Estensione della garanzia agli USA, Canada e Messico-Prodotti riconsegnati in tali paesi	<i>La garanzia vale anche per i prodotti consegnati negli USA, CANADA e MESSICO e per i danni ovunque verificatisi.</i>
Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato	<i>La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti indicati in polizza, dopo la loro messa in circolazione, purché durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell'Assicurato:</i> - <i>i prodotti abbiano cagionato danni corporali o danni materiali a terzi;</i> - <i>documentata possibilità che i prodotti arrechino danni corporali o danni materiali a terzi;</i> - <i>ordine dell'autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano.</i>
Danni da installazione	<i>La garanzia comprende i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore dei prodotti indicati in polizza e verificatisi dopo l'ultimazione di tali lavori, in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi.</i>
Inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria e del suolo	<i>La garanzia si estende ai danni causati da inquinamento non graduale dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari derivante da guasto o rottura accidentale dei prodotti assicurati.</i>
TUTELA LEGALE	
Estensione territoriale	<i>L'assicurazione vale anche per le controversie derivanti da responsabilità extracontrattuali e penali determinate da fatti verificatisi in qualsiasi paese del Mondo.</i>
D. Lgs.231/2001-Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 (D. Lgs.231/01 e smi)	<i>Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute:</i> - <i>dall'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs 231/01;</i> - <i>dai soggetti di cui all' Art. 5 del D. Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D. Lgs 231/01.</i>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

- *Limitatamente ai danni materiali l'assicurazione si intende prestata in ogni caso con l'applicazione della franchigia fissa ed assoluta o minimo non risarcibile per ogni sinistro di € 500,00.*
Detto importo può essere modificato per espressa scelta del Contraente, riportata in polizza, come sotto indicato:
 - *Euro 250,00*
 - *Euro 750,00*
 - *Euro 1.000,00*
 - *Euro 1.500,00*
 - *Euro 2.500,00.*

Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Le garanzie R.C.T. - R.C.O./R.C.I. non comprendono i danni:

- conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- causati da furto salvo quanto previsto dalla Garanzia "Danni da furto";
- causati da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili salvo quanto previsto dalle Garanzie "Committenza auto" e "Affidamento auto";
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sotto suolo suscettibile di sfruttamento;
- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- a fabbricati ed a cose in genere causati da assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- a cose altrui derivanti da incendio salvo quanto previsto dalla Garanzia "Danni da incendio";
- consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- derivanti a seguito da malattia già manifestatasi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come a titolo esemplificativo quella bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeld –Jakob (vCJD);
- da responsabilità derivanti da prodotti geneticamente modificati.

RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO

L'assicurazione non comprende:

- le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
- le spese da chiunque sostenute in sede stragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore;
- i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni derivanti da prodotti aventi destinazione specifica nel settore aeronautico e aerospaziale;
- i danni derivanti da prodotti importati dalla Repubblica Popolare Cinese;
- i risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- i danni conseguenti da malattie già manifestatasi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
- i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- i danni derivanti da presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- i danni derivanti da muffe tossiche (muffa, fungo, fermento e biocontaminante);
- i danni derivanti da mancata, eccessiva e/o comunque difettosa erogazione del freddo.

TUTELA LEGALE

Le garanzie non sono valide:

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- per contratti di compravendita di immobili;
- limitatamente alla copertura Locali dell'attività assicurata, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- per controversie relative all'affitto d'Azienda;
- per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;

- per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- per le controversie con la Società e/o ARAG.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia del sinistro: in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o ad UnipolSai la data, ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro.</p> <p>I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione, fax o comunicazione e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi. Inoltre il Contraente o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.</p> <p>Agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della Legge Infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.</p> <p>In caso di Sinistro relativo alla Sezione <u>TUTELA LEGALE</u> il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a UnipolSai o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione di UnipolSai o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con UnipolSai.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei Sinistri relativi alla Sezione <u>TUTELA LEGALE</u> è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l'Italia, con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59 – 37135 Verona (Italia), in seguito denominata ARAG.</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Per l'assicurazione di tutela legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il Premio non è soggetto ad alcun adeguamento e/o indicizzazione per tutta la durata contrattuale.</p> <p>Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.</p> <p>Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto a UnipolSai, in relazione a quanto previsto dal contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), nonché l'importo corrisposto per prestazioni di lavoro ai sensi della "Legge Biagi" (Art. 1.23 della Sezione R.C.T.); - il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA); - gli altri elementi variabili previsti in polizza. <p>Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata da UnipolSai.</p> <p>Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il</p>
----------------------	---

	<i>doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.</i>
Rimborso	<i>A seguito di Recesso dal contratto per Sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.</i>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Per la Sezione TUTELA LEGALE la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative. In tutte le restanti ipotesi è previsto un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto della Polizza ossia un periodo iniziale del rapporto contrattuale nel corso del quale qualora si verifici un Sinistro non viene garantita la prestazione assicurativa da parte della Società.</i>
Sospensione	<i>Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l'efficacia delle garanzie previste del contratto.</i>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso.</i>
Risoluzione	<i>Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone giuridiche titolari di Impresa per i rischi connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale a carattere industriale o artigianale. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione del patrimonio, relativamente all'esercizio della suddetta attività.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20,00% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p><i>Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:</i> UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it.</p> <p><i>Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it.</i></p> <p><i>I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.</i></p> <p><i>E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori.</i></p> <p><i>I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco</i></p>
----------------------------------	--

	<p>annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.</p> <p>Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipoSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it.</p> <p>Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p> <p>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</p> <p>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione	<p>Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>- Arbitrato: per la Sezione <u>TUTELA LEGALE</u> è previsto che, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, la decisione possa essere demandata ad un Arbitro.</p> <p>- Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p>

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.